



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI URBANI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

Regolamento per l'applicazione della **tariffa** per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con metodo puntuale ex art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.	4
Art. 2 – Norme di rinvio.	4
SEZIONE I - DELLA TARIFFA	5
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 3 – Natura, composizione e destinazione della tariffa.	5
Art. 4 – Tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale.	5
Art. 5 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa.....	5
Art. 6 – Classificazione rifiuti	5
TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO E PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA.....	6
Art. 7 - Soggetti obbligati e principio di solidarietà.	6
Art. 8 - Soggetti obbligati per ipotesi speciali.	6
TITOLO III – LA TARIFFA.....	8
CAPO I - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI	8
Art. 9 - Componenti dei costi.....	8
Art. 10 – Suddivisione dei costi fra " <i>utenze domestiche</i> " ed " <i>utenze non domestiche</i> "	9
Art. 11 - Il Piano finanziario.....	10
Art. 12 - Adozione del piano finanziario.....	10
CAPO II - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	11
Art. 13 - Criteri generali per la definizione delle tariffe.....	11
Art. 14 - Definizione delle tariffe.	12
Art. 15 - Riserva di conguaglio.....	13
Art. 16 - Utenze domestiche con contenitori collettivi	13
Art. 17 - Tariffa giornaliera.....	13
TITOLO IV - QUOTA FISSA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO	14
Art. 18 - Definizione locali ed aree assoggettabili alla quota fissa della tariffa corrispettivo.	14
Art. 19 - Locali, aree escluse dalla quota fissa della tariffa corrispettivo.....	15
TITOLO V - DICHIARAZIONI - AGEVOLAZIONI - VERIFICHE - VERSAMENTO - RISCOSSIONE E RIMBORSI	17
Art. 20 - Responsabile della gestione della tariffa.	17
CAPO I – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, MODIFICAZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.....	17
Art. 21 - Richiesta di attivazione del servizio.	17
Art. 22 – Richiesta di variazioni	18
Art. 23 - Cessazione dal servizio.	18
Art. 24 - Modulo per la richiesta di attivazione o di variazione o di cessazione dal servizio.	19
CAPO II - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	20
Art. 25 - Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio.....	20
Art. 26 - Riduzioni a favore delle utenze non domestiche in caso di avvio al recupero di rifiuti urbani	20
Art. 27 - Particolari riduzioni per l’utenza domestica.....	20
Art. 28 - Riduzioni a favore delle utenze non stabilmente attive.	22
Art. 29 - Agevolazioni generali.....	22
Art. 30 - Ulteriori agevolazioni.....	23
Art. 31 - Esenzione a favore delle istituzioni scolastiche.....	23
CAPO III – VERIFICHE	24
Art. 32 - Comunicazione agli utenti della tariffa.....	24
Art. 33 - Verifiche d’ufficio.	24
Art. 34 - Modalità di effettuazione delle verifiche.....	24
Art. 35 - Programma di verifiche periodiche.	25
Art. 36 - Verifiche incrociate.	25
CAPO IV – RICHIESTA DI PAGAMENTO	26
Art. 37 – Richiesta di pagamento.....	26

Art. 38 - Termine per l'emissione della richiesta di pagamento.	26
Art. 39 - Contenuto essenziale degli atti di rettifica della tariffa.	26
Art. 40 - L'iniziativa dell'utente	27
CAPO V – SISTEMI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	28
Art. 41 - Riesame.	28
Art. 42 - Rettifica d'ufficio o rinuncia alla richiesta di pagamento in sede di riesame.	28
Art. 43 - Criteri di priorità.	29
Art. 44 - Adempimenti del funzionario responsabile	29
Art. 45 - Richieste di revisione o di rinuncia alla pretesa.	29
Art. 46 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.	29
Art. 47 - Conciliazione giudiziale e transazione.	29
CAPO VI – RISCOSSIONE, VERSAMENTI, E RIMBORSI.	30
Art. 48 – Versamento del corrispettivo.	30
Art. 49 - Titolarità della riscossione.	30
Art. 50 – Riscossione coattiva.	30
Art. 51 - Rimborsi.	30
Art. 52 – Procedura di rimborso.	31
Art. 53 – Disciplina della dilazione e rateizzazione del corrispettivo	31
Art. 54 - Principi generali.	32
Art. 55 - Responsabile per la sanzione amministrativa.	32
Art. 56 - Concorso di persone.	32
Art. 57 - Criteri di determinazione delle sanzioni.	33
Art. 58 – Importo delle sanzioni.	33
CAPO II - ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	34
Art. 59 – Accertamento.	34
Art. 60 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.	34
CAPO III – ESIMENTI E RAVVEDIMENTO	35
Art. 61 - Cause di non punibilità.	35
Art. 62 - Cause ostative del ravvedimento.	36
Art. 63 - Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari e delle omesse o infedeli dichiarazioni.	36
Art. 64 - Entrata in vigore.	36

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione, sia volontaria che coattiva, della:

- *tariffa corrispettiva* per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013

Lo stesso contiene, altresì, la disciplina per l'attribuzione dei "*costi fissi*" e dei "*costi variabili*", che compongono il costo complessivo del detto servizio di gestione dei rifiuti, alle tipologie di utenze *domestiche e non domestiche*.

ART. 2 – NORME DI RINVIO.

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate nelle materie disciplinate dal presente regolamento e in materia di gestione dei *rifiuti urbani* e con riflessi sulla applicazione della citata *tariffa*, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento, senza bisogno di nessun provvedimento di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio tale da rendere possibile la loro applicazione.

Fanno eccezione le norme di carattere programmatico o comunque non aventi carattere prescrittivo, per le quali incombe sul Comune l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti al presente Regolamento, entro il termine utile massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni e riproporre emendato o integrato il testo che ne deriva. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SEZIONE I - DELLA TARIFFA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – NATURA, COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE DELLA TARIFFA.

La *tariffa*, avente natura di corrispettivo, è destinata al finanziamento ed alla copertura integrale delle spese occorrenti per l'espletamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti in tutte le fasi in cui esso si articola (conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento). Soggetto attivo della *tariffa* è il Comune che provvede, in conformità all'art. 1, comma 668, della legge 27.12.2013 n. 147, all'applicazione, alla riscossione ed ai versamenti tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le modalità che seguono.

Tale *tariffa* si articola in due tipologie di utenza, la "*domestica*" e la "*non domestica*", ed è composta da una "*parte o quota fissa*" e da una "*parte o quota variabile*" da applicarsi, separatamente, a ciascuna delle due tipologie di utenza predette, così come definite dagli artt. 184 e 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

La tariffa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 4 – TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE.

Il tributo ambientale, di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, di spettanza dell'Amministrazione Provinciale si applica alla *tariffa* prevista dal presente Regolamento, così come previsto dal comma 666 dell'art 1 della legge n. 147/2013

ART. 5 - DECORRENZA E TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

La *tariffa* è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione, ripartita, ai soli fini della riscossione, in tre rate quadrimestrali da corrispondersi alle scadenze determinate in sede di deliberazione delle tariffe, con conguaglio da effettuarsi con la seconda fatturazione dell'anno successivo. Essa decorre dal primo giorno successivo a quello di inizio di fruizione del servizio.

ART. 6 -CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

In ordine alla classificazione ed individuazione dei rifiuti ed alla loro distinzione in urbani e speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della *tariffa*, si

rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs 116/2020.

TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO E PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

ART. 7 - SOGGETTI OBBLIGATI E PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ.

La *tariffa* è dovuta dal possessore, occupante o detentore, a qualsiasi titolo, di locali ovvero aree scoperte, pubbliche o private, a qualsiasi uso adibiti, posti nel territorio comunale suscettibili di produrre *rifiuti urbani*, avviati allo smaltimento, attraverso il conferimento al servizio svolto in privativa dal Comune, ad eccezione delle aree scoperte operative, di quelle costituenti pertinenza o accessorio dei locali per cui è dovuta la tariffa e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva da alcuni condomini.

L'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o del gas costituisce presunzione semplice di occupazione, conduzione o detenzione dei detti locali o aree scoperte ai fini dell'applicazione della *tariffa*. In ogni caso, per le *utenze domestiche* l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica presso i suddetti locali. La corresponsione della *tariffa* compete al possessore tanto in caso di mancata utilizzazione del bene, quanto di utilizzazione temporanea da parte di terzi per periodi inferiori a 6 mesi.

La tariffa deve essere corrisposta dal soggetto che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio, o, in caso di utilizzazione plurima dei locali di cui all'art. 18 del presente Regolamento da parte di singoli soggetti, da colui che ha sottoscritto la richiesta di attivazione del servizio ed al quale è stato fornito il contenitore.

Ai fini del pagamento della tariffa, sussiste il vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare, ovvero della convivenza, per le utenze domestiche, e, in ogni caso, fra tutti coloro che usano a comune locali o aree scoperte.

ART. 8 - SOGGETTI OBBLIGATI PER IPOTESI SPECIALI.

A) Locali condominiali gestiti in esclusiva. Per le parti comuni dei condomini individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della *tariffa*. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali o aree.

B) Multiproprietà. Al pagamento della *tariffa* è tenuto in via esclusiva il soggetto (persona fisica, società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni, su cui incombe, altresì, l'obbligo

di richiedere l'attivazione del servizio di cui all'art. 21 del presente Regolamento, di presentare le eventuali richieste di variazione ai sensi del successivo art. 22, nonché di effettuare la comunicazione di cessazione, disciplinata dall'art. 23 che segue. Tale soggetto è inoltre costituito custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti forniti dal gestore. In ragione di ciò lo stesso non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente tra esso ed i comproprietari dell'immobile in multiproprietà.

C) Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali, il soggetto tenuto in via esclusiva al pagamento della *tariffa* e su cui incombe, altresì, l'obbligo di richiedere l'attivazione del servizio di cui all'art. 21 del presente Regolamento, di presentare le eventuali richieste di variazione ai sensi del successivo art. 22, nonché di effettuare la comunicazione di cessazione, disciplinata dall'art. 23 che segue, è la persona (fisica o giuridica) che gestisce i servizi comuni. Tale persona è inoltre costituita custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti forniti dal gestore. In ragione di ciò la stessa non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente tra essa ed i suoi aventi causa.

D) Locali utilizzati promiscuamente come "*utenza domestica*" e "*non domestica*". Alle unità immobiliari adibite a "*utenza domestica*", qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente la *tariffa* per le *utenze domestiche*.

E) Locazione e comodato. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 6 (sei) mesi, l'obbligazione tariffaria, oltre ad ogni altro obbligo di comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente Regolamento, è a carico del proprietario dei locali, nella sua qualità di possessore, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore. In assenza di tale ultima richiesta, inoltre, il proprietario è costituito custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti forniti dal gestore. In ragione di ciò lo stesso non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente tra esso ed i suoi aventi causa. Ai fini del presente articolo l'usufruttuario, al pari di eventuali tutori, curatori o soggetti che, per qualsiasi titolo, sono abilitati a stipulare contratti di locazione transitoria o di comodato, sono equiparati al proprietario dell'immobile.

Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 6 (sei), invece, l'obbligo alla corresponsione della *tariffa* ricade sul conduttore o comodatario. Su tale soggetto incombe, altresì, l'obbligo di richiedere l'attivazione del servizio di cui all'art. 21 del presente Regolamento, di presentare le eventuali richieste di variazione ai sensi del successivo art. 22, nonché di effettuare la comunicazione di cessazione, disciplinata dall'art. 23 che segue. Tale soggetto è inoltre costituito custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti forniti dal gestore. In ragione di ciò lo stesso non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente tra esso ed il proprio dante causa.

In caso di mancata comunicazione da parte di uno dei soggetti meglio sopra individuati, la tariffa graverà su coloro che hanno omesso la comunicazione, nella misura del minimo tariffario, se previsto, salva l'applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento, in via solidale con il soggetto che effettivamente ha fruito del servizio.

TITOLO III – LA TARIFFA

CAPO I - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI

ART. 9 - COMPONENTI DEI COSTI.

In conformità al comma 654 dell'art.1 della legge n.147/2013 e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, relativamente alla determinazione del costo del servizio, il gettito della *tariffa* deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei "*rifiuti urbani*" e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\sum T_n = (CG+CC)n-1(1+IP_n-X_n)+C_{kn}$$

$\sum T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

C_{kn} = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Il costo complessivo del servizio è determinato annualmente con il *Piano finanziario*.

Nella sua formulazione esso dovrà, altresì, tener di conto degli obbiettivi di miglioramento della produttività e qualità del servizio, e del tasso di inflazione. Il *Piano finanziario* potrà riguardare anche una pluralità di annualità, in tal caso sarà soggetto all'aggiornamento dei costi sulla base dei criteri previsti in detto piano pluriennale.

Dal costo complessivo è detratto l'importo dovuto per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 23 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Il Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, segnala al Gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del *Piano finanziario*.

Il Gestore, entro il successivo 30 novembre, invierà una proposta di *Piano finanziario* riferita al singolo Comune, nel caso che questi intenda adottare una tariffa comunale, ovvero il costo complessivo, nel caso che i Comuni o parte dei Comuni intendono pervenire ad una tariffa unica, imputabile "pro quota" ad ogni singolo Ente.

Esso è determinato in applicazione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e costituito dalla somma dei *costi fissi* e dei *costi variabili* sostenuti dal Gestore per l'espletamento del Servizio di igiene ambientale, così come meglio indicati ed individuati nel *Piano finanziario* che lo stesso presenta al soggetto preposto alla sua approvazione.

Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 sono

costi fissi:

- i Costi amministrativi dell'accertamento riscossione e contenzioso (CARC);
- i Costi generali di gestione (CGG);

- i Costi comuni diversi (CCD);
- gli altri costi (AC);
- i Costi di uso del capitale (CK);

così come definiti nel D.P.R. ultimo citato, ivi compreso il costo dello spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) .

costi variabili:

- i Costi per la raccolta e trattamento rifiuti (CRT);
- i Costi di trattamento e smaltimento rifiuti (CTS);
- i Costi raccolta differenziata (CRD);
- i Costi trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiali derivanti dai rifiuti (CTR);

così come definiti nel D.P.R. 27.4.1999 n. 158 .

Di talché il totale dei costi fissi (ΣTF) è determinato attraverso la seguente formula:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

mentre il totale dei costi variabili (ΣTV) è determinato attraverso la seguente formula:

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Sono comunque esclusi dal *Piano finanziario* i costi che non sono riferiti alla gestione di *rifiuti urbani*, a titolo esemplificativo:

- i costi di gestione di rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a loro cura e spese le *utenze non domestiche*;
- i costi di gestione di altri servizi pubblici o di servizi strumentali quali sfalcio di aree verdi, manutenzione cimiteri, illuminazione pubblica, reti idriche ed irrigue, disinfestazione e disinfezione aree pubbliche, ecc., nonché altri servizi indivisibili, salva la parte dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani derivanti da tali servizi; in tal caso la tariffa è applicata nei confronti del soggetto gestore del singolo servizio pubblico o del servizio strumentale.

ART. 10 – SUDDIVISIONE DEI COSTI FRA "UTENZE DOMESTICHE" ED "UTENZE NON DOMESTICHE"

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, l'ammontare dei costi complessivi del Servizio risultante dal *Piano finanziario*, da prendere a base per il calcolo della tariffa nei confronti dei singoli utenti, viene ripartito fra le *utenze domestiche* e le *non domestiche*, separatamente per i *costi fissi* e per i *costi variabili*, non direttamente imputabili, in occasione dell'approvazione del *Piano finanziario*, prendendo a riferimento la percentuale di incidenza stabilita nell'anno precedente e rettificandola, eventualmente, per effetto di elementi sopravvenuti relativamente alle quantità di rifiuti che si prevede siano prodotti complessivamente da ognuna delle due tipologie di utenze per l'esercizio successivo.

ART. 11 - IL PIANO FINANZIARIO.

E' data facoltà per i Comuni ricadenti in un'unica *area omogenea* di determinare un unico *Piano finanziario* presentato dal medesimo soggetto gestore, ferma restando la rispettiva singola competenza all'approvazione del piano. Detto piano potrà essere elaborato per una durata pluriennale salvo gli aggiornamenti tariffari da apportarsi annualmente sulla scorta di criteri ivi individuati.

Per "*area omogenea*", ai fini di quanto previsto al comma precedente, deve intendersi un'area geograficamente contigua, servita dallo stesso soggetto gestore, che si avvale degli stessi impianti di smaltimento che applica lo stesso regime di prelievo impositivo.

Il *Piano finanziario*, anche in caso di applicazione della *tariffa unica* per una pluralità di Comuni, quale che sia il criterio organizzativo, dovrà egualmente essere adottato includendovi tutte le voci previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sia quelle di *investimento* che di *parte corrente*, che attengono ad attività comuni svolte nel territorio (della *zona omogenea*) e sulla base di un identico standard operativo.

Pertanto eventuali riduzioni, agevolazioni, ovvero prestazioni aggiuntive che venissero chieste al soggetto gestore, tali da alterare la uniformità delle prestazioni standard, graveranno sulla fiscalità della singola amministrazione.

ART. 12 - ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO.

Sulla scorta del metodo normalizzato contenuto nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il soggetto gestore predispone il *Piano finanziario* degli interventi relativi al servizio di gestione dei *rifiuti urbani*, utilizzando le componenti di costo di cui ai punti 1-2-3 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, precedentemente individuate nel presente regolamento.

In via ordinaria l'Autorità di Vigilanza (A.T.O.) sui rifiuti approva il *Piano finanziario* e la relativa relazione redatta dal Gestore del servizio.

Approvato il *Piano finanziario*, singolo o collettivo che esso sia, da parte dell'Autorità A.T.O., questo costituirà il documento per la determinazione del corrispettivo tariffario a carico degli utenti.

CAPO II - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 13 - CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.

La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del *Bilancio di previsione*, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa già in essere per il precedente esercizio si intende prorogata anche per l'anno successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso. In tal caso la tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile* rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza *domestica* e *non domestica*.

Quota fissa

Per le **utenze domestiche**, la *quota fissa* della *tariffa* è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile, determinata secondo quanto previsto nel successivo art. 18. Ad esse per ogni esercizio, in sede di approvazione della tariffa ed in ragione delle risultanze del Piano finanziario sarà attribuito un coefficiente di calcolo (k_a), determinato, per ogni categoria di nucleo familiare, dal rapporto tra i rifiuti conferiti da ogni singola categoria nell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa e le superfici complessive della categoria stessa.

Per le **utenze non domestiche** la *quota fissa* è commisurata all'attività svolta ed alla superficie dell'immobile determinata:

- per quanto concerne le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), secondo quanto previsto all'art. 18 che segue;
- per quanto concerne le altre unità immobiliari, invece, (categorie catastali D e E), dalla misura della *superficie calpestabile*.

Ai fini del calcolo della *parte fissa* tutte le *utenze non domestiche* insistenti sul territorio comunale sono suddivise, in ragione dell'attività dalle stesse effettivamente svolta, così come risultante dal codice ATECORI risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A., nelle n. 30 categorie previste ed indicate nella Tabella n. 3 allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cfr. **Allegato "A"** della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale). Ad esse, per ogni esercizio, in sede di approvazione delle tariffe ed in ragione delle risultanze *del Piano finanziario*, sarà

attribuito il coefficiente di calcolo "*Kc*", determinato, per ogni singola attività, quale rapporto tra i rifiuti conferiti dalle stesse nell'anno antecedente a quello di applicazione della tariffa e la superficie complessiva detenuta delle stesse.

Difettando la rilevazione dei rifiuti conferiti per ogni categoria di composizione del nucleo familiare, per le utenze domestiche, ovvero per ogni categoria produttiva, per le utenze non domestiche, si farà riferimento ai coefficienti, rispettivamente, *ka* e *kc* previsti nelle tabelle allegate al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dell'Italia centrale, da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Quota variabile

Per le utenze domestiche, la *quota variabile* della *tariffa* è determinata in ragione del volume dei contenitori del solo *rifiuto non recuperabile*, consegnati ad ogni singola utenza, ed il numero degli svuotamenti effettuati dalla medesima, secondo la formula di calcolo riportata nell'Allegato "B" del presente regolamento.

Per le utenze non domestiche, di contro, la *quota variabile* della *tariffa* è determinata in ragione del volume di tutti i contenitori, ad eccezione di quelli per il conferimento della carta, consegnati a ciascuna singola utenza, ed il numero degli svuotamenti effettuati dalla medesima, secondo la formula di calcolo riportata nell'**Allegato "B"** del presente regolamento.

Tanto per le *utenze domestiche* quanto per le *non domestiche*, il calcolo dei conferimenti viene effettuato sulla base dell'esposizione dei contenitori in occasione della raccolta, indipendentemente dalla circostanza che tali contenitori risultino totalmente o parzialmente riempiti.

In sede di approvazione delle tariffe annuali il Comune determinerà il numero minimo degli svuotamenti da porre a carico di ciascuna utenza, *domestica* e *non domestica*.

Il costo unitario per ogni litro di rifiuti prodotti e conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti viene determinato, sia per le *utenze domestiche*, che per le *non domestiche*, prendendo a riferimento i *costi variabili* imputabili a ciascuna delle due tipologie di utenza, individuati nel *Piano finanziario*, e suddivisi per il volume complessivo dei rifiuti conferiti al servizio dagli utenti di ognuna di esse.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE.

Le *tariffe* a carico di ogni singolo utente sono determinate sull'ammontare dei *costi fissi* e *costi variabili* imputati ad ognuna delle due tipologie di utenza (*utenze domestiche* e *utenze non domestiche*), secondo quanto descritto all'art. 13.

Le eventuali modificazioni alle modalità di applicazione della *tariffa* dovranno avvenire entro il termine di adozione del Bilancio di previsione per l'anno successivo.

ART. 15 - RISERVA DI CONGUAGLIO

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, si registri una maggiore o minore produzione di rifiuti, con conseguente aumento o diminuzione dei volumi conferiti al soggetto gestore, tale da incidere sulla copertura dei costi del Servizio, determinando, rispettivamente, un'eccedenza delle somme rimosse a titolo di *tariffa* rispetto ai detti costi, o viceversa un minor gettito rispetto agli stessi, è fatta salva la possibilità di procedere al riequilibrio tra costi e *tariffa*, attraverso la richiesta di un apposito conguaglio.

ART. 16 - UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORI COLLETTIVI

In presenza di contenitori collettivi tra più unità abitative di rifiuto non recuperabile, la *parte variabile* della tariffa è ripartita dal soggetto gestore, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore collettivo, secondo le modalità di calcolo previste nell'**Allegato "C"** del presente Regolamento.

La richiesta di utilizzazione di contenitori collettivi deve essere firmata da tutti gli utenti che utilizzano gli stessi contenitori di rifiuto non recuperabile, con espressa accettazione delle modalità di calcolo della ripartizione della *tariffa*.

ART. 17 - TARIFFA GIORNALIERA.

Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.

Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a 183 giorni.

L'utente, al momento della presentazione al Comune della richiesta di autorizzazione per l'utilizzazione del suolo pubblico, deve presentare al Gestore del servizio la comunicazione di inizio occupazione su modello predisposto dal gestore stesso.

Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

L'organizzatore al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'iniziativa dovrà richiedere il preventivo al soggetto gestore del servizio, il quale provvederà a fornire tempestivamente il calcolo della tariffa. La tariffa sarà riscossa a seguito di richiesta di pagamento da parte del Gestore.

TITOLO IV - QUOTA FISSA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

ART. 18 - DEFINIZIONE LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI ALLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO.

La *parte fissa* della *tariffa*, destinata alla copertura dei *costi fissi* derivanti dalla fornitura del servizio, si applica nei confronti degli utenti che conducono locali o aree scoperte idonei alla produzione di rifiuti. Si considerano idonei di produrre rifiuti e, pertanto, assoggettabili alla *quota fissa* della *tariffa*:

- tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 19;
- le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui al comma 647 dell'art.1 della legge n.147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla *tariffa* è pari all'80 % di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

Ai fini della determinazione delle superfici sono apportati i seguenti scaglioni di riduzione:

- - superficie superiore a 5.000 mq ed inferiore a 7.500 mq riduzione del 20%;
- - superficie uguale o superiore a 7.500 mq ed inferiore o uguale a 10.000 mq riduzione del 30%;
- - superficie superiore a 10.000 mq ed inferiore a 15.000 mq riduzione del 50%;
- - superficie uguale o superiore a 15.000 mq ed inferiore a 20.000 mq riduzione del 75%;
- - superficie superiore a 20.000 mq riduzione del 90%.

Gli scaglioni di superficie, così come sopra riportati, si devono intendere riferito al totale della superficie, anche se derivanti dal calcolo cumulativo dei diversi siti aziendali presenti sul territorio per cui, nel caso di un'azienda con la medesima ragione sociale che è iscritta per più siti (o ad uso produttivo o ad uso magazzino o ad uso uffici) dislocati sul territorio, si considera per la valutazione dello scaglione di superficie imponibile la somma totale delle superfici soggette a tariffa.

ART. 19 - LOCALI, AREE ESCLUSE DALLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO.

Non sono soggetti al pagamento della *parte fissa della tariffa*, destinata alla copertura dei *costi fissi* derivanti dalla fornitura del servizio, gli utenti che conducono locali o aree scoperte non idonei alla produzione di rifiuti. Si considerano non idonei di produrre rifiuti e, pertanto, non assoggettabili alla *quota fissa della tariffa* i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, *urbani*, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

LOCALI:

- centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,90;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

AREE:

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali già assoggettati a tariffa, non operative, per effetto dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione di cui agli artt. 21 e 22 di questo regolamento ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dalla *quota fissa della tariffa* corrispettivo.:

- le sale operatorie; le stanze di medicazione; i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da

malattie infettive;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad immobili destinati a civile abitazione, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

Per le aree scoperte delle utenze *non domestiche* sono escluse dal computo, ai fini della determinazione della *quota fissa* della tariffa corrispettiva, le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1 comma 641 della legge n.147/2013.

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- **sono escluse** dalla *quota fissa* della tariffa corrispettivo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- **sono, invece, soggetti** alla *quota fissa* della tariffa corrispettivo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

Non sono altresì soggette al pagamento della *parte fissa* della *tariffa*:

-le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto soggetti a tariffa, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, si procederà all'applicazione tanto della *quota fissa* della tariffa corrispettivo, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli

interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa comunicazione.

TITOLO V - DICHIARAZIONI - AGEVOLAZIONI - VERIFICHE - VERSAMENTO - RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 20 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA.

Al gestore del servizio sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sui rifiuti (TARI), compresa la nomina del funzionario responsabile, ai sensi del comma 692 dell'art.1 della legge 147/2013.

Compiti del funzionario responsabile sono quelli dell'organizzazione del servizio di verifica della correttezza dei dati utili ai fini della determinazione della tariffa, forniti dai singoli utenti o, comunque, acquisiti, di individuazione di eventuali soggetti che siano sottratti al pagamento della *tariffa*, nonché di determinazione e riscossione della stessa. Lo stesso, inoltre, individua, con provvedimento formale, eventuali *Responsabili dei procedimenti o dei sub-procedimenti*, sottoscrive gli atti di verifica e di liquidazione, le comunicazioni agli utenti, predispone le ingiunzioni, esercita poteri di autotutela, rilascia le autorizzazioni e le dichiarazioni che si rendano necessarie nello svolgimento del servizio. Ad esso compete, inoltre, il compito di costituirsi e rappresentare in giudizio l'Ente, ovvero sottoscrivere eventuali transazioni con gli utenti, sulla scorta dei criteri generali prefissati dall'organo amministrativo.

CAPO I – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, MODIFICAZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

ART. 21 - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

Gli utenti dovranno presentare al Comune, ovvero al gestore, se incaricato dell'applicazione della *tariffa*, la *richiesta di attivazione del servizio* con un preavviso di 15 gg. (giorni quindici) rispetto all'effettivo utilizzo della detta detenzione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 che precede, in via prioritaria possono richiedere l'attivazione del servizio i seguenti soggetti: a) per le "*utenze domestiche residenti*": il soggetto intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione; b) per le "*utenze domestiche non residenti*": il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o le aree soggette a *tariffa*; c) per le "*utenze non domestiche*": il soggetto legalmente responsabile dell'ente collettivo, produttivo, associativo o ricreativo che occupa o detiene o conduce i locali ove si svolge l'attività;

A seguito della presentazione di tale *richiesta* l'utente sarà convocato per la sottoscrizione del comodato d'uso dei contenitori, nonché per la consegna dei contenitori stessi per i rifiuti, sui quali sarà riportato un codice a barre o altro sistema di individuazione atto a consentire la lettura delle svuotature e la loro attribuzione all'utente.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non procedessero a richiedere la detta attivazione del servizio, tali oneri sono posti a carico dei soggetti che occupano, conducono e detengono di fatto locali o superfici soggette a tariffa, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art. 7, comma 4, di questo Regolamento.

La detta *richiesta* deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore, se a questi è attribuita l'applicazione della *tariffa*, e messi gratuitamente a disposizione degli utenti, oppure in forma diversa dal citato modello purché contenga chiaramente tutti gli elementi di cui all'art. 24.

Tale *richiesta* può essere consegnata direttamente, spedita per posta e per fax o per mail, allegando un valido documento di riconoscimento dell'intestatario; ovvero può essere effettuata anche telefonicamente. In tale ultima ipotesi il destinatario provvederà entro 5 (cinque) giorni ad inviare, tramite posta, il modello da compilare, il quale, una volta restituito sottoscritto con allegato valido documento di riconoscimento dell'intestatario, farà fede ai del calcolo della prestazione pecuniaria.

Gli effetti della citata *richiesta* si protraggono fino a quando non vengano variati presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa; di talché, al pari, degli accertamenti disposti d'ufficio, e delle riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una nuova *richiesta* od un *accertamento in rettifica*.

La *richiesta* di che trattasi potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa.

La citata *richiesta* dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 – RICHIESTA DI VARIAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 che precede, qualsiasi comunicazione di cambiamento di intestazione e/o di subingresso, al pari della variazione di ogni altro elemento soggettivo e/o oggettivo relativo al calcolo ed alla riscossione della *tariffa*, dovrà essere effettuata entro 30 gg. (giorni trenta) dal suo verificarsi, a cura dei soggetti obbligati.

ART. 23 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a *tariffa*, devono darne *comunicazione* al Comune o al Gestore, nel caso a cui a quest'ultimo sia affidata l'applicazione

della *tariffa*, entro 30 gg (giorni trenta) dall'intervenuta cessazione, avvalendosi di un apposito modulo messo a loro disposizione.

Verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti ed accertata la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per la cessazione del servizio, il funzionario responsabile avvierà la procedura di cessazione dell'utenza, ovvero comunica tempestivamente all'utente i motivi ostativi all'accoglimento di tale richiesta.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento nel caso di omessa comunicazione della cessazione e l'eventuale richiesta di conguaglio, sono cessate d'ufficio le utenze per le quali sia intervenuta una nuova dichiarazione d'utenza o sia stata verificata, anche d'ufficio, la cessazione della conduzione, detenzione o occupazione da parte dell'originario intestatario del rapporto. Costituisce, altresì, causa di cessazione dell'utenza la denunciata ed accertata impossibilità di una data area o locale di produrre rifiuti urbani per una delle cause previste dal presente Regolamento.

Accertata la sussistenza dei presupposti per giungere alla risoluzione del contratto, il funzionario responsabile ne dà tempestiva comunicazione all'utenza, invitando il soggetto custode dei contenitori a riconsegnare i medesimi nel termine di venti giorni dalla ricezione di tale comunicazione. L'utenza, in ogni caso, si intenderà risolta unicamente con la riconsegna dei detti contenitori e col saldo del conguaglio eventualmente dovuto.

La mancata riconsegna dei contenitori, al pari del loro ritiro o del loro utilizzo da parte di soggetti che hanno disdetto il servizio e/o presentato alcuna richiesta di attivazione o di variazione, costituisce, in ogni caso, fatto concludente idoneo a fondare l'insorgenza e/o la prosecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente regolamento, con conseguente obbligo al pagamento della tariffa.

ART. 24 - MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

per le "utenze domestiche"

1. nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza dell'utente;
2. ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile assoggettato a tariffa ed alla maggiorazione tributaria, oltre ai suoi estremi catastali;
3. eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
4. indicazione delle generalità complete del proprietario dell'immobile, se persona (fisica o giuridica) diversa dal conduttore, il suo indirizzo e numero telefonico, di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che l'indicazione del suo codice fiscale o della partita IVA;
5. data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione;
6. dichiarazione indicante gli estremi del *Permesso a costruire o Permesso in sanatoria*, ovvero per le unità immobiliari che già avevano usufruito del servizio, copia di una fattura, attestante l'esistenza di una precedente utenza;

7. l'indicazione del volume dei contenitori occorrenti che il Gestore dovrà consegnare alla singola utenza;
8. sottoscrizione con firma leggibile;
- per le "utenze non domestiche"**
1. nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza dell'utente, se persona fisica, e/o del legale rappresentante *pro tempore*, nel caso di persona giuridica;
 2. dati fiscali dell'intestatario dell'utenza non domestica;
 3. ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile assoggettato a tariffa ed alla maggiorazione tributaria, oltre ai suoi estremi catastali;
 4. eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica dell'utente, se persona fisica, e/o del legale rappresentante *pro tempore*, nel caso di persona giuridica;
 5. indicazione delle generalità complete del proprietario dell'immobile, se persona (fisica o giuridica) diversa dal conduttore, il suo indirizzo e numero telefonico, di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che l'indicazione del suo codice fiscale o della partita IVA;
 6. data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o conduzione;
 7. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 8. estremi di iscrizione al Catasto elettrico;
 9. dichiarazione indicante gli estremi del *Permesso a costruire o Permesso in sanatoria*, ovvero per le unità immobiliari che già avevano usufruito del servizio, copia di una fattura, attestante l'esistenza di una precedente utenza;
 10. l'indicazione del volume dei contenitori occorrenti che il Gestore dovrà consegnare alla singola utenza;
 11. sottoscrizione con firma leggibile.

CAPO II - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.

ART. 25 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

In applicazione del comma 656 dell'art.1 della legge n.147/2013, nel caso che il servizio abbia a subire un'interruzione temporanea per causa organizzativa ovvero di forza maggiore o per cause di sciopero o di agitazione e l'interruzione abbia una durata superiore a 30 gg. (giorni trenta) continuativi, sarà riconosciuta a favore degli utenti una riduzione della *quota fissa della tariffa*, per 1/12, o frazioni superiori, su base annua.

Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a 30 gg. (giorni trenta) giorni nessuna riduzione della *quota fissa della tariffa* compete all'utenza.

ART. 26 - RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione fruibile, in misura sino al 100%, della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente k_d , di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei K_d , per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.

Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022.

Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

ART. 27 - PARTICOLARI RIDUZIONI PER L'UTENZA DOMESTICA.

È riconosciuta una riduzione percentuale della *tariffa* a favore delle *utenze domestiche* che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico (autotrattamento domestico del rifiuto organico e/o vegetale).

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è riconosciuta una riduzione pari al 15% della *parte variabile della tariffa*.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e uso di appositi contenitori o attestante la realizzazione e uso di opere manufatti o sistemi atti a consentire l'autotrattamento di scarti organici.

Nel caso in cui il contenitore sia stato fornito dal Comune o dal gestore la suddetta riduzione è del 5%.

Il gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente del compostaggio domestico. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica di compostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione.

ART. 28 - RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.

In applicazione del comma 654 dell'art.1 della legge n. 147/2013, in sede di approvazione della tariffa annuale, il Comune potrà prevedere percentuali differenziate di riduzioni per:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, ovvero per quelle occupate da soggetti che dimorino, per più di sei mesi l'anno, all'estero;
- b) per locali, destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente.

Pe l'immobile adibito ad abitazione principale, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è prevista una riduzione del 67% a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questa riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del precedente comma.

Gli utenti che intendono avvalersi di tali riduzioni dovranno presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione, al *funzionario responsabile*, nei tempi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale. Tali riduzioni avranno effetto solo nel caso di accoglimento delle richieste.

ART. 29 - AGEVOLAZIONI GENERALI.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa determinata dal Comune in sede di approvazione annua della tariffa e diversificata a seconda del caso in cui:

- la durata dei lavori sia compresa fra tre mesi e sei mesi;
- la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare al *funzionario responsabile* entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

ART. 30 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI.

L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della tariffa può determinare ulteriori agevolazioni a favore:

(a) delle utenze domestiche, per particolari ragioni di carattere economico-sociale, in applicazione dell'apposito Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Comunale nei confronti dei sotto indicati contribuenti:

- nuclei familiari rientranti nella fascia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con certificazione ISEE di tipo ordinario, rilasciata nell'anno in corso.

La posizione reddituale da assumere a riferimento per la suddetta agevolazione è quella risultante da una certificazione avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM 159/2013.

La Giunta Comunale, tenuto conto dello stanziamento previsto in bilancio per l'anno di competenza, potrà definire ulteriori requisiti da possedere da parte delle utenze domestiche per l'accesso al contributo.

(b) delle utenze non domestiche, per quelle che ricorrano all'utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, contratti di solidarietà e prepensionamenti), in percentuale alla diminuzione complessiva dell'attività e per il periodo di erogazione di questi trattamenti.

Gli utenti che intendono avvalersi di tali agevolazioni di cui ai punti a) e b), dovranno presentare richiesta, corredata di idonea documentazione, al *funzionario responsabile*, nei tempi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale. Gli effetti di tali agevolazioni si produrranno dal loro eventuale accoglimento.

ART. 31 - ESENZIONE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

La *tariffa* dovuta dalle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la detta *tariffa* in sede di predisposizione del *Piano Finanziario*.

CAPO III – VERIFICHE

ART. 32 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA TARIFFA.

Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dall'utenza nella richiesta di erogazione del servizio il *funzionario responsabile* procede al calcolo della *tariffa* individuale e all'emissione della relativa fattura.

ART. 33 - VERIFICHE D'UFFICIO.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della *tariffa* e dei dati utili al calcolo della medesima è facoltà del *funzionario responsabile* di invitare gli utenti ed i proprietari o titolari di diritti reali o obbligatori sui locali o le aree scoperte insistenti sul territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari.

Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

Nel caso in cui l'utente non fornisca le informazioni richieste, il *funzionario responsabile* promuoverà verifiche d'ufficio, utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici, fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. È facoltà del *funzionario responsabile* effettuare, altresì, sopralluoghi con proprio personale, previo preavviso da darsi mediante raccomandata a.r. almeno cinque giorni prima del sopralluogo.

ART. 34 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE.

L'iscrizione negli elenchi della tariffa puntuale di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento alla *tariffa* prevista dal presente Regolamento.

La verifica, in ordine all'inclusione nelle categorie di utenza e sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente Titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della *tariffa*, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio da parte del *funzionario responsabile*, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di

servizio, ecc.), codice identificativo ISTAT;

- specificazione dell'attività svolta;
- articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili ed annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto.
- superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- superfici aziendali complessive.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto.

Le richieste di verifica dei presupposti e delle modalità di calcolo della *tariffa* da parte degli utenti dovranno essere presentate unitamente alla sopra citata documentazione, esclusivamente tramite il modello di comunicazione redatto dal Comune o dal soggetto gestore.

ART. 35 - PROGRAMMA DI VERIFICHE PERIODICHE.

Il *funzionario responsabile* redige annualmente un programma di accertamento da effettuarsi mediante raffronto con l'Anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 10% degli utenti. Le verifiche dovranno riscontrare:

- la corrispondenza fra le superfici utilizzate e quelle dichiarate;
- le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree scoperte.

Tale attività, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, o del soggetto gestore, nel caso in cui l'applicazione della *tariffa* sia ad esso attribuita, sarà effettuata mediante terzo incaricato.

ART. 36 - VERIFICHE INCROCIATE.

Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno, l'Ufficio attività produttive comunica al *funzionario responsabile* l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Fermo l'invio dei dati previsto agli artt. 21, 22 e 23, al *funzionario responsabile* è comunque consentito richiedere all'Ufficiale di anagrafe dati tratti dall'archivio dell'anagrafe della popolazione residente, ovvero è consentito richiedere dati provenienti dall'archivio dell'Ufficio comunale Attività produttive e dalle altre banche dati del comune.

Tali dati devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto al servizio svolto ed in relazione ad essi, il *funzionario responsabile* assume anche la qualifica di *Responsabile del trattamento* dei dati comunicati, nel rispetto del d.lgs. n.196/2003.

CAPO IV – RICHIESTA DI PAGAMENTO

ART. 37 – RICHIESTA DI PAGAMENTO.

Sulla scorta dei contratti stipulati con gli utenti e delle dichiarazioni presentate al momento della richiesta di attivazione del servizio o delle variazioni, ovvero dei risultati dell'attività di verifica e comunque dei dati in suo possesso il *funzionario responsabile* procede al calcolo o alla rettifica della *tariffa* annuale, dandone comunicazione con lettera semplice agli utenti.

Detta comunicazione dovrà contenere oltre che gli elementi identificativi dell'utente (generalità, ubicazione dei locali, partita IVA, codice utente)

- la natura dell'utenza, "*domestica*" o "*non domestica*";
- gli elementi assunti a base di calcolo per determinare la "*quota fissa*" e la "*quota variabile*", nonché gli elementi di calcolo e relativi importi;
- l'indicazione delle scadenze e dei relativi importi;
- la misura e le modalità di calcolo degli interessi in caso di ritardato pagamento;
- le modalità di versamento;
- l'indicazione del *funzionario responsabile* e del suo delegato;
- l'Autorità giudiziaria a cui ricorrere e le relative modalità.

Con le stesse modalità il *funzionario responsabile* provvederà, nei termini indicati nell'art. 38 che precede a richiedere il conguaglio

ART. 38 - TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO.

In conformità all'art. 2948 C.C. le suddette richieste di pagamento devono essere notificate, a pena di prescrizione, entro cinque anni dalla data in cui il pagamento o la richiesta di attivazione del servizio è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni pecuniarie.

ART. 39 - CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ATTI DI RETTIFICA DELLA TARIFFA.

Gli atti di rettifica delle somme richieste a titolo di *tariffa* devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Tali atti debbono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di riesame, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli atti sono sottoscritti anche digitalmente dal *funzionario responsabile*.

ART. 40 - L'INIZIATIVA DELL'UTENTE

Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la rettifica della comunicazione inviata.

CAPO V – SISTEMI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 41 - RIESAME.

Il *funzionario responsabile* è titolare del potere di annullamento o di revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati sia in pendenza di giudizio, ovvero anche in caso di non impugnabilità dei medesimi, fatta eccezione per gli atti per i quali è intervenuta sentenza definitiva.

Tale potere si esercita mediante emanazione di atti motivati nei quali sono indicate le ragioni di fatto e/o di diritto che inducono a tale soluzione.

Nel potere di autotutela è ricompreso anche il potere di disporre la sospensione dei soli effetti degli atti per i quali si presume la sussistenza di elementi di illegittimità o infondatezza, nonché la possibilità, salvi gli effetti già conclusi, di rivedere i provvedimenti emessi a seguito dell'esercizio dell'istituto dell'interpello da parte dell'utente.

ART. 42 - RETTIFICA D'UFFICIO O RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO IN SEDE DI RIESAME.

Il *funzionario responsabile* può procedere, con iniziativa autonoma, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità dell'atto, nei casi in cui sussista illegittimità dell'imposizione, qualora si tratti di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della pretesa;
- d) duplicazione della richiesta di pagamento;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale dell'utente, facilmente riconoscibile.

Al di fuori delle ipotesi anzidette non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia alla pretesa, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al gestore, ovvero nell'ipotesi in cui la richiesta di autotutela costituisca condizione per una mera remissione in termini di provvedimenti per i quali sono decorsi i termini di impugnazione. In tali casi il *funzionario responsabile* è comunque obbligato a darne comunicazione al richiedente indicando i motivi ostativi.

ART. 43 - CRITERI DI PRIORITÀ.

Nell'attività di cui agli artt. 41 e 42 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

ART. 44 - ADEMPIMENTI DEL *FUNZIONARIO RESPONSABILE*.

Dell'eventuale rettifica, o rinuncia alla pretesa, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Con relazioni annuali, da trasmettere al Comune titolare nella determinazione della *tariffa* di riferimento, il *funzionario responsabile* evidenzia gli elementi, le circostanze e le fattispecie che hanno dato luogo all'insorgenza di contenzioso da parte degli utenti del servizio.

ART. 45 - RICHIESTE DI REVISIONE O DI RINUNCIA ALLA PRETESA.

Le eventuali richieste di revisione o di rinuncia alla pretesa in caso di richiesta di verifica avanzate dagli utenti, sono indirizzate al *funzionario responsabile*; in caso di invio di richiesta a soggetto incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione all'utente.

ART. 46 - CRITERI DI ECONOMICITÀ PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITÀ CONTENZIOSA.

Il *funzionario responsabile* può disporre l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

ART. 47 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E TRANSAZIONE.

Il *funzionario responsabile* può proporre ovvero accogliere la proposta nel caso di iniziativa da parte dell'utente, di conciliazione giudiziale totale o parziale di una controversia pendente mediante provvedimento motivato in ragione del fatto e/o delle ragioni di diritto.

CAPO VI – RISCOSSIONE, VERSAMENTI, E RIMBORSI.

ART. 48 – VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

Il versamento della *tariffa* alle scadenze indicate nell'art. 5 avverrà a favore del Gestore mediante bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o MAV a indicarsi a cura del Gestore nelle fatture.

ART. 49 - TITOLARITÀ DELLA RISCOSSIONE.

Il Gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del contratto di servizio.

Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di fatture.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, dovranno essere conteggiate nella prima fatturazione utile successiva all'acquisizione, da parte del gestore, dei relativi dati.

L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche conguagli ed importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo.

ART. 50 – RISCOSSIONE COATTIVA.

La riscossione coattiva del credito è effettuata mediante procedimento ingiuntivo di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 nell'ipotesi in cui questo sia divenuto, certo, liquido ed esigibile.

In ogni caso, con aggravio di interessi legali, sanzioni per omesso versamento e di spese nei confronti dell'utenza.

La notifica degli atti avverrà, di norma con lettera raccomandata AR, fatto salvo quanto previsto espressamente da normativa specifica.

ART. 51 - RIMBORSI.

Qualora siano versate somme non dovute gli utenti possono richiedere al *funzionario responsabile*, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di mesi 48 dalla data del versamento.

Il *funzionario responsabile*, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.

In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 52 – PROCEDURA DI RIMBORSO.

L'istanza da parte dell'utente verrà presentata in carta semplice allegando le ricevute di versamento ed indicando le ragioni che danno titolo ad ottenere il rimborso. La misura degli interessi semplici gravanti sulla somma di restituzione è fissata in quella dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano all'utente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 53 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE E RATEIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Nel caso di comprovata difficoltà da parte dell'utente nel pagamento della *tariffa*, il *funzionario responsabile* potrà concedere motivatamente una dilazione di pagamento entro il limite massimo di 12 mensilità gravate dagli interessi legali.

Per importi superiori ad € 20.000 il responsabile potrà richiedere la costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.

TITOLO V – LE SANZIONI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 54 - PRINCIPI GENERALI.

Attesa la natura corrispettiva della *tariffa* istituita dal presente Regolamento, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo verrà effettuata nel rispetto dell'art. 7 del T.U.E.L. e con le procedure individuate nella legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le sanzioni di cui al presente capo saranno accertate ed irrogate dal Comune di Lamporecchio, il quale provvederà ad individuare all'interno della propria struttura organizzativa il *Responsabile del procedimento sanzionatorio*.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

ART. 55 - RESPONSABILE PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA.

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento della *tariffa* sia commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità dei soggetti sopra indicati in nome e per conto dei quali l'autore aveva operato.

Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

ART. 56 - CONCONSO DI PERSONE.

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per

questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

ART. 57 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti in ordine al pagamento della tariffa.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.

Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica della tariffa.

Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se il Gestore non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ART. 58 – IMPORTO DELLE SANZIONI.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, giusta art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comminate le seguenti sanzioni:

- a) sanzione per omessa presentazione della dichiarazione da € 25,00 ad € 500,00;
- b) sanzione per mancata, incompleta o infedele redazione della *Richiesta di attivazione del servizio* (art. 21), entro il termine di 15 dall'inizio della detenzione, o della *Richiesta di variazione* (art. 22), entro 30 giorni dal verificarsi della modificazione che si ha l'obbligo di comunicare, da € 25,00 ad € 500,00;
- c) sanzione per omesso o insufficiente versamento della tariffa risultante dalla dichiarazione da € 25,00 ad € 500,00, oltre interessi nella misura del tasso legale dal giorno del dovuto fino a quello del saldo.

CAPO II - ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 59 – ACCERTAMENTO.

Il *Responsabile del procedimento sanzionatorio* esercita l'attività di accertamento delle sanzioni di cui al presente capo anche:

- A. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- B. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- C. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- D. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;

Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo delle sanzioni, personale dell'Ente, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno cinque giorni prima preavviso scritto.

Il Gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al *Responsabile del procedimento sanzionatorio* di eventuali fatti che possano integrare violazioni al presente regolamento, riscontrati dai propri dipendenti nell'esercizio del servizio.

ART. 60 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Il *Responsabile del procedimento sanzionatorio* notifica, con lettera raccomandata a.r., l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile avanti alla competente autorità.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive ed, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Nel caso in cui siano state proposte deduzioni, il *Responsabile del procedimento sanzionatorio*, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Prima di procedere all'emissione di atti di irrogazione di sanzioni, il *Responsabile del procedimento sanzionatorio* può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.

CAPO III – ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

ART. 61 - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ.

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di determinazione della tariffa.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se l'utente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del *Responsabile del procedimento sanzionatorio*.

Qualora la violazione sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune o dal Gestore, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni ed interessi qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.

ART. 62 - CAUSE OSTATIVE DEL RAVVEDIMENTO.

Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del *Responsabile del procedimento sanzionatorio*, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

Non costituisce causa ostativa del ravvedimento l'invio dell'invito di cui all'art. 32 del presente regolamento.

ART. 63 - REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI OMESSI OD IRREGOLARI E DELLE OMESSE O INFEDELI DICHIARAZIONI.

In caso di regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari e delle omesse o infedeli dichiarazioni le sanzioni sono ridotte nella misura del 50% dell'importo minimo.

ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato "A"

(Art. 13 - criteri generali per la definizione delle tariffe)

CAT. N.	DESCRIZIONI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Stabilimenti balneari
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Allegato "B"
(Art. 13 - criteri generali per la definizione delle tariffe)

utenze domestiche

FORMULE DI CALCOLO

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{domi} = QUV_{dom} \times \sum P(v)_i \times S(v)_i$$

dove:

TV_{domi} = Quota variabile della tariffa a carico di ciascuna utenza domestica "i"

P(v)_i = quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al volume "v" del contenitore di *rifiuto non recuperabile* consegnato a ciascuna singola *utenza domestica* "i"

S(v)_i = numero di svuotamenti del contenitore di *rifiuto non recuperabile*, di volume "v" effettuati da ogni singola *utenza domestica*

QUV_{dom} = quota unitaria (€/litro) determinata dal rapporto tra i *costi variabili* totali attribuiti alle *utenze domestiche* e la quantità totale di *rifiuto non recuperabile* conferita dalle stesse e calcolato secondo la seguente formula:

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVD_{dom} = Totale dei *costi variabili* attribuiti alle *utenze domestiche*

QTOT_{dom} = quantità totale, espressa in litri, di *rifiuto non recuperabile* conferita dalle utenze domestiche

Allegato "B"
(Art. 13 - criteri generali per la definizione delle tariffe)

utenze non domestiche

FORMULE DI CALCOLO

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TVndomi = (QUVndom \times \sum P(v)i \times S(v)i) + Tmut i + Torg i$$

dove:

TVndomi = Quota variabile della tariffa a carico di ciascuna *utenza non domestica* "i"

P(v)i = quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al volume "v" del contenitore di *rifiuto non recuperabile* consegnato a ciascuna singola *utenza non domestica* "i"

S(v)i = numero di svuotamenti del contenitore di *rifiuto non recuperabile*, di volume "v" effettuati da ogni singola *utenza non domestica*

QUVndom = quota unitaria (€/litro) determinata dal rapporto tra i *costi variabili* totali attribuiti alle *utenze non domestiche*, **escluso carta, organico e multimateriale**, e la quantità totale di *rifiuto non recuperabile* conferita dalle stesse e calcolato secondo la seguente formula:

$$QUVndom = \frac{CVDndom}{QTOTndom}$$

CVDndom = Totale dei *costi variabili* attribuiti alle *utenze non domestiche*

QTOTndom = quantità totale, espressa in litri, di *rifiuto non recuperabile* conferita dalle utenze non domestiche

$$Tmut i = \frac{Cmut \times V muti}{Vtot(mut)}$$

$$Torg i = \frac{Corg \times Vorgi}{Vtot(org)}$$

Tmut i = tariffa riferita al multimateriale di un'utenza non domestica "i"

Torg i = tariffa riferita all'organico di un'utenza non domestica "i"

C_{mut} = costo del multimateriale attribuito alle *utenze non domestiche*

C_{org} = costo dell'organico attribuito alle *utenze non domestiche*

V_{tot (mut)} = volume totale del multimateriale consegnato dalle *utenze non domestiche*

V_{tot (org)} = volume totale dell'organico consegnato dalle *utenze non domestiche*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

V_{muti} = volume del multimateriale consegnato dall'*utenza non domestica "i"*

V_{orgi} = volume dell'organico consegnato dall'*utenza non domestica "i"* , ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri .

Allegato "C"
(Art. 16 - utenze domestiche con contenitori collettivi)

**CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE CON
CONTENITORE CONDIVISO**

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TVCOND_{ij} = TUV_{domi} \times Kb(n)_{ij} \times n_{ij}$$

$$TUV_{domi} = \frac{TV_{domi}}{Kb(n)_{ij} \times n_{ij}}$$

TVCOND_{ij} = subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n)_{ij} = coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

TUV_{domi} = costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (TV_{domi}), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TV_{domi}: tariffa annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i (n_{i1}, n_{i2}, n_{i3} n_{if}), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza